



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
PROVINCIA TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I-TER N. 13148/2020 PUBBLICATA IL 7 DICEMBRE 2020. INDICAZIONI PER IL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **12.00** nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunita la Giunta Comunale:

Eseguito l'appello, risultano:

- | | | |
|----|-----------|---------------------------|
| 1. | Sindaco | PITTON ARNALDO
STEFANO |
| 2. | Assessore | ZAMUNER LUIGI |
| 3. | Assessore | DONADELLO
GIOVANNA |

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
2	1

Assiste alla seduta Giuliani dott. Pierantonio, Segretario del Comune.
Il Sig. PITTON ARNALDO STEFANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N. _____ registro atti pubblicati

Si certifica che il presente verbale viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari.

Li, 10 MAG. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale all'art. 16, comma 6, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 la quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, definita con le modalità previste dallo stesso articolo;

- l'art. 1, comma 380, lettera e), della legge n. 228/2012 il quale ha soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

- l'art. 1, comma 380, lettera f), della legge n.228/2012 in base al quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

- il quadro normativo per il riparto tra i comuni interessati (comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna) del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 disciplinato dal comma 380-bis dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, depositata il 6.6.2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 8.6.2016, la quale ha dichiarato l'illegittimità del taglio di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, non solo per la mancata intesa ma anche per la mancanza di un termine e perché il taglio avveniva in uno stadio avanzato dell'esercizio finanziario;

Visto l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale, nel sostituire il quarto periodo del citato art. 16, comma 6, ha disposto che le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali fissando, in caso di mancata intesa, il termine di quarantacinque giorni entro il quale il predetto decreto può essere comunque adottato, nonché il relativo criterio di riparto, identico allo stesso già previsto dalla previgente formulazione della norma;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, il quale a seguito della mancata intesa nelle Conferenza Stato – città ed autonomie locali tenutesi il 9 febbraio ed il 23 marzo 2017, ha confermato le riduzioni delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Ritenuto che la norma approvata nella legge di bilancio 2017, l'art. 1, comma 444, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non poteva in ogni caso sanare la violazione, accertata dalla sentenza della

Corte Costituzionale n. 129/2016, derivante dalla mancanza del termine e dal fatto che il taglio sia avvenuto in una fase troppo avanzata dell'esercizio finanziario;

Considerato che tra i criteri per la determinazione dei tagli si continua a far riferimento tra l'altro alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, penalizzando i Comuni che riescono a pagare tempestivamente e quindi virtuosi nei pagamenti;

Dato atto che il legislatore ormai da anni ha costruito una stratificazione di norme in materia di finanza locale sfuggite da ogni controllo rinviando la riforma complessiva in materia di imposte locali. Basti pensare all'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, un'imposta locale che lo Stato impone ai Comuni di riscuotere che però viene incamerata direttamente dallo stesso Stato;

Considerato che i criteri di riparto per la definizione delle risorse spettanti ai Comuni per l'anno 2013 penalizzano fortemente i Comuni della Marca Trevigiana in quanto questi versano al fondo di solidarietà comunale più di quanto ricevano in fase di redistribuzione;

Considerato che il Comune di Meduna di Livenza, stante quanto sopra, è fortemente penalizzato dall'applicazione del decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017;

Considerato che il predetto decreto del Ministero dell'Interno 2 maggio 2017 (nonché ogni atto presupposto e/o conseguente) è stato impugnato innanzi al T.a.r. Lazio, Roma, Sez. I-ter con ricorso iscritto n. 6688/2017 R.G., e che tale ricorso è stato rigettato con sentenza n. 13148/2020 pubblicata il 7 dicembre 2020;

Richiamate le ragioni illustrate dall'Avv. Giacomo Quarneti nella missiva del 10 dicembre 2020 in merito ai profili per i quali si ritiene che la menzionata sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, n. 13148/2020 possa essere riformata a seguito di appello dinanzi al Consiglio di Stato;

Richiamato l'art. 19 dello Statuto Comunale che definisce le competenze generali della Giunta recante al comma 3 che la stessa "... stabilisce la costituzione o resistenza in giudizio in ogni ordine e grado e fornisce gli indirizzi per la nomina del difensore, dei consulenti o periti di parte";

Ravvisata l'opportunità alla luce di quanto esposto dall'avv. Giacomo Quarneti di proseguire la vertenza in oggetto a cura di un legale esperto in materia;

Acquisiti i pareri preventivi favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai rispettivi Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole all'unanimità espressa ai sensi di legge

DELIBERA

1. **DI DARE** indicazione al Responsabile del Servizio Finanziario – Ragioneria di procedere la vertenza in questione per le ragioni sopra esposte ricorrendo in Appello innanzi al Consiglio di Stato;
2. **DI DEMANDARE** al Responsabile di servizio l'assunzione di ogni ulteriore atto per dar seguito a quanto stabilito dal presente provvedimento;
3. **DI DARE ATTO** che la procura ad litem verrà sottoscritta dal Sindaco pro tempore cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente in giudizio.

Successivamente

Con votazione favorevole all'unanimità espressa ai sensi di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ex art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con gli atti conseguenti.



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

OGGETTO: APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. I-TER N. 13148/2020 PUBBLICATA IL 7 DICEMBRE 2020. INDICAZIONI PER IL RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 29/04/2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Sergio Cancellier

lll



Il Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla proposta di delibera di cui all'oggetto.
Addì, 29/04/2021


Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Sergio Cancellier

lll



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio



IL PRESIDENTE
PITTON ARNALDO STEFANO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuliani dott. Pierantonio

